

POS. CNR N. 681/15
REP. CNR EN. N. 8111



**Consiglio Nazionale
dei Geologi**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI





**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**
VIA VITTORIA COLONNA, 40 00193 ROMA
Tel 06 68807736 - 68807737 - Fax 06 68807742
email: info@cngiologi.it



Consiglio Nazionale delle Ricerche

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO PER GEOLOGI
(D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012)

ACCORDO DI CONVENZIONE E COOPERAZIONE

TRA

Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito denominato anche "C.N.G."), con sede legale in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40, c.a.p. 00193, codice fiscale n. 80067250581, nella persona del Presidente, Dott. Geol. Gian Vito GRAZIANO, nato a Palermo (PA) il 24/03/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale del C.N.G.;

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato anche "CNR"), con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 7, c.a.p. 00185, codice fiscale n. 80054330586, nella persona del Presidente, Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant'Anastasia (NA) il 9/02/1942, domiciliato per la carica presso la sede legale del CNR;

(di seguito denominati anche singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**").

PREMESSA

1. L'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, al comma 1, prevede espressamente per i professionisti "*l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale*", stabilendo, al contempo, che la "*violazione dell'obbligo*" costituisce illecito disciplinare.
2. Con Regolamento per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale Continuo (di seguito denominato anche "**Regolamento**"), approvato con delibera del 5 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30/11/2013, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha dettato le norme secondo cui gli iscritti all'Albo Unico Nazionale devono ottemperare all'obbligo suddetto.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 10 del Regolamento, gli eventi di Formazione e Aggiornamento Professionale Continuo possono essere organizzati e svolti in via continuativa, senza alcun parere preventivo e previo accreditamento del singolo evento, dal C.N.G. in cooperazione o convenzione con Enti pubblici.
4. Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha, pertanto, l'onere di favorire, in termini numerici e qualitativi, mediante iniziative di cooperazione, le occasioni formative per i propri iscritti, anche in convenzione con altri soggetti dotati di determinati requisiti istituzionali.
5. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in conformità al Decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 si è dotato di un proprio Statuto approvato con Delibera del CNR n. 52/2011 del 8 marzo 2011 e approvato dal MIUR (Gazzetta Ufficiale del 19 Aprile 2011 Serie Generale n. 90) che, secondo l'Art. 21 (norme transitorie) comma 4, autorizza l'applicazione dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo, ove non incompatibili, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
6. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha tra gli scopi istituzionali, di cui agli artt. 2 e 19, comma 1, lettera a), all'art. 2 del proprio Statuto, il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo



scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

7. il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in base al proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, può stipulare rapporti di collaborazione in attività di ricerca con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: a) protocolli d'intesa; b) accordi quadro; c) convenzioni operative e che tali convenzioni vengano stipulate dai singoli istituti e dipartimenti nel rispetto delle competenze tematiche e programmatiche.
8. Il CNR ha maturato, nel corso della propria attività istituzionale, esperienza specifica nel campo della geologia, geotermia, idrogeologia e della geochimica ambientale e tale esperienza riveste un notevole significato anche per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi.
9. È interesse comune delle Parti cooperare, in convenzione, al fine di accrescere la competenza dei geologi iscritti all'Albo Unico Nazionale attraverso iniziative formative mirate che saranno progettate e realizzate di concerto tra le stesse Parti.
10. In particolare, le Parti, in considerazione dei compiti istituzionali loro assegnati dalla vigente legislazione, ritengono opportuno favorire lo sviluppo e la diffusione di occasioni di confronto scientifico e culturale di elevato spessore istituzionale, al fine di accrescere, attraverso standard qualitativi elevati, la competenza professionale in ambito geologico e ambientale.
11. Il C.N.G. ed il CNR sono intenzionati a cooperare per il perseguimento delle finalità e delle attività di cui ai precedenti punti 3 e 8, in quanto è stato manifestato, da entrambe le Parti, l'interesse a collaborare per il raggiungimento, da parte di ciascuna, delle proprie finalità specifiche.
12. È stata, altresì, espressa convergenza sulla necessità di sviluppare adeguate forme di cooperazione tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura tra gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi e i ricercatori del CNR.

Tanto premesso, tra le Parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – CONTENUTO, INTERPRETAZIONE E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo è costituito dalle premesse di cui sopra e dagli articoli di seguito riportati, che sono stati congiuntamente e specificamente negoziati, predisposti, concordati e approvati dalle Parti, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e viene stipulato al fine di definire le condizioni di progettazione e di organizzazione delle attività formative aventi ad oggetto temi di comune interesse delle Parti.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile in materia d'interpretazione del contratto, le disposizioni del accordo debbono essere, in ogni caso, interpretate nel senso più favorevole al conseguimento della finalità di cui alle premesse.

ART. 2 – IMPEGNI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI E DEL CNR

1. Il Consiglio Nazionale dei Geologi ed il CNR si impegnano, senza oneri a carico del CNR, a definire eventi, rappresentati da seminari, corsi, convegni, nonché qualsiasi altro tipo di attività formativa avente ad oggetto lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti o tematiche settoriali di comune interesse e previsti dall'art. 4 del Regolamento, nonché a rendere operativo tale programma mediante lo svolgimento in tutto o in parte di dette attività attraverso:

- a) lezioni frontali;
- b) lezioni in laboratorio;
- c) workshop ed attività di ricerca e simulazione.



Gli eventi proposti nell'ambito della presente convenzione saranno realizzati a titolo gratuito per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi che aderiranno.

Rimane salva la facoltà, da parte del CNR, di stabilire una quota di partecipazione per uno o più eventi, ma in tal caso dovrà versare al C.N.G. una quota d'iscrizione annuale all'Elenco dei Formatori Accreditati (EFA), pari ad € 600,00 (oltre IVA), come previsto dal C.N.G. in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), del Regolamento.

2. Il Consiglio Nazionale dei Geologi e il CNR definiscono su base annuale, mediante "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", i contenuti formativi, l'organizzazione, le modalità di gestione ed i costi dell'attività formativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. I "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze funzionali delle Parti, comprendono, tra gli strumenti formativi utilizzati, quelli previsti dal Regolamento.

4. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione, la sottoscrizione e l'accreditamento ai sensi del Regolamento dei "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", il proprio Segretario.

5. Il CNR, mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione e la sottoscrizione dei "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", il Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente o un suo delegato.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2015, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e, successivamente alla scadenza, le Parti avranno facoltà di procedere, previo accordo scritto, al rinnovo della convenzione annuale.

ART. 4 – ASSICURAZIONI

1. A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse alla presente Convenzione ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

ART. 5 – SICUREZZA

1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto della presente accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

Il personale del C.N.G. o del CNR o altri da essi delegati, che, eventualmente si dovesse recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenersi.

ART. 6 – DATI E DOCUMENTI

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati e i documenti comunque resi disponibili e/o raccolti in virtù della stipula e nel corso dell'esecuzione del presente accordo sono trattati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1 del presente accordo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

ART. 7 – LEGGE E FORO GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicheranno le disposizioni del D.P.R. n. 137/2012 e del Regolamento, che prevarranno anche sulle previsioni del presente accordo in caso di contrasto, nonché l'ulteriore normativa applicabile in materia di formazione professionale continua.



2. Per tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo, dei "Progetti di Aggiornamento Professionale Continuo" stipulati in attuazione di esso e delle relative obbligazioni, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Roma, li 08.04.2015



Consiglio Nazionale dei Geologi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Graziانو".

Il Presidente

Dot. Geol. Gian Vito GRAZIANO

Consiglio Nazionale delle Ricerche

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolais".

Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais